

N. 03772/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dal sottoscritto Avv. Pasquale Acconcia, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Celiole, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n.-OMISSIS- "Accertamento Inottemperanza (ex art. 31, comma 2, D. P.R. 380/2001) relativo all'ingiunzione alla demolizione n.35 del 05/06/2020, prot. n. 14250. Ingiunzione al pagamento sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di contestata inottemperanza, giusto verbale di P.M. del 16.09.2020, prot. n. -OMISSIS- nonché di ogni atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, con cui veniva

ordinato/ingiunto il pagamento della somma di €uro 20.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta (90) giorni dalla notifica, significando che in difetto si procederà all'esecuzione di cui all'art.27 della Legge 689/1981; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso iscritto al n. 101 dell'anno 2021, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di aver realizzato, in epoca antecedente al 30.01.2003, su una zonetta di terreno sito in località “-OMISSIS-” del Comune di Cellole, un manufatto da adibire a brevi periodi di abitazione;
- che il Comune di Cellole emetteva, per tale abuso, ordinanza di demolizione n.- OMISSIS-
- di aver presentato, per tale abuso, istanza di condono ai sensi della l. 326/2003;
- che il Comune di Cellole rigettava la richiesta di condono sull'erroneo presupposto di una presunta violazione dell'art. 32 comma 27 lettera d) della legge 326/03 ed

emetteva ingiunzione di demolizione n. 35 del 05/06/2020 Prot. n. 14241 del 05/06/2020 Comune di Celole;

- di aver impugnato tale diniego con ricorso al Tar Campania – Napoli, RG n. 3301/2020;

- che l'Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

L'Amministrazione non si costituiva in giudizio.

All'udienza camerale dell'8 marzo 2023, con ordinanza cautelare n. 437/2023, l'istanza cautelare veniva respinta.

All'udienza di smaltimento straordinario del 13 giugno 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.

#### DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, atteso che l'Amministrazione avrebbe dovuto attendere l'esito del ricorso avverso il diniego del condono ed avverso la seconda ordinanza di demolizione; 2) non è citata la norma attributiva del potere sanzionatorio; 3) la sanzione non può essere applicata retroattivamente; 4) è maturata la prescrizione, atteso che l'abuso è precedente al 2003.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

La prima censura è infondata; come già rilevato con ordinanza cautelare n. 437/2023, l'istanza cautelare proposta avverso la presupposta ordinanza di demolizione n. 14241/2020 è stata respinta con ordinanza n. 1672 del 30.9.2021, non appellata. Si può aggiungere che il ricorso RG n. 3301/2020 è stato respinto con sentenza di questa Sezione n. 19/2024. Come pure rilevato nell'ordinanza

cautelare, “l’atto impugnato si presenta come meramente consequenziale rispetto all’ordinanza in commento” sicché, respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, è inevitabile respingere anche il presente ricorso.

Palesamente infondata è anche la seconda censura, atteso che la mancata indicazione della norma attributiva del potere non determina certo l’annullabilità del provvedimento, trattandosi di una mera irregolarità formale.

Sono infondate anche le ultime due censure. Infatti, *“Le sanzioni edilizie hanno, in linea di principio, una finalità ripristinatoria e non afflittiva e pertanto alle stesse non si applica il divieto di retroattività. Infatti, l’abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, da un lato, l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è posto in essere e, dall’altro, in sede di repressione dell’abuso medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa”* (Cons. Stato, Sez. VI, 12/04/2023, n. 3670).

Poiché l’illecito in questione è permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi (Cons. Stato, Sez. VI, 28/06/2023, n. 6349); sicché non può ritenersi maturata la prescrizione sol perché l’abuso è stato realizzato prima del 2003.

Attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 101 dell'anno 2021;

2. Nulla per le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Anna Saporito, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Guglielmo Passarelli Di Napoli**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.